

DIEGO DE CEGLIA

Cristiani novelli di Terra di Bari nel secolo XVI in due privilegi inediti di Giovinazzo e Bisceglie

Dall'analisi di una supplica compresa in un privilegio concesso a Giovinazzo nel 1498 da re Federico II d'Aragona,¹ alcuni anni or sono è stato possibile ipotizzare che l'insediamento di nuclei ebraici e di neofiti alla fine del Quattrocento in quella *Universitas*, fosse riconducibile alla loro espulsione dalla città di Trani, avvenuta nel 1495 quando essi si trasferirono anche a Molfetta e Barletta.² In quel documento è infatti possibile leggere:

Item suplicarite sua benigna Maestà, cum sit, che dopo lo sacchezo de Trano fatto a mercanti et christiani novelli de ditta città per li cittadini de quella, li sopradicti mercanti vennero et coniugerno in Iuvenazo dove forono mantenuti et protecti per ditta università, loro con tutti i loro beni, in modo che per tale beneficio quelli se ferno citatini in Iuvenazo presente lo signor Berlingeri Carafa, tunc temporis Vicerè della provincia, lo magnifico messer Ioanne de Tufo, messer Ottavio de Sanctis, et altri che erano in compagnia de ipso signor Viceré, et partendose da ditta città et andando in Barletta ne fecero instrumento publi-

¹ D. de Ceglia, "Presenza di ebrei e loro attività in Giovinazzo nei secoli XV e XVI", *Sefer yuhasin* 26 (2010) 28.

² V. Vitale, *Trani dagli Angioini agli Spagnuoli*, Vecchi, Trani 1912, 769-760, doc. n. LXXX; Id., "Un particolare ignorato di storia pugliese, neofiti e mercanti", in *Studi in onore di Michelangelo Schipa*, I.T.E.A., Napoli 1926, 241; M. I. de Santis, "Un diploma di Carlo VIII del 1495 riguardante Molfetta", in A. Ficco, G. Poli (a c.), *Chiesa, società e territorio, studi in memoria di Lorenzo Palumbo*, Mezzina, Molfetta 2012, 373. Nello stesso periodo, gli ebrei furono espulsi da Napoli e fu intimato loro, con decreto del 10 maggio 1496, di abbandonare anche il Regno: cf. P. Garzilli (a c.), *Cronica di Napoli di notar Giacomo*, Stamperia Reale, Napoli 1845, 186, 203. La permanenza di ebrei veniva però avallata dai capitoli approvati il 12 giugno 1498 da Federico d'Aragona (B. Ferrante, "Gli statuti di Federico d'Aragona per gli ebrei del regno", *Archivio Storico per le Province Napoletane* 127, 1979, 131).

co sub certa formidabile pena de ritornare et repatriare in detta città de Iuvenazo quietata la provincia, per il che suplicarete sua benigna Maestà che si degne ordinare che li suprascripti mercanti habiano da ritornare a repatriare in Iuvenazo, iusta la forma e tenore de dicto instrumento maxime essendo fatta iustitia et in presentia delli sopraditti, et questo attento lo beneficio grande et universale ne seguita a ditta città de Iovenazo, lo supplicarete a sua benignia Maestà, che ditto instrumento sia ad unguem observato. *Placet regie maiestatis quod observetur dictum instrumentum iuste et legitime factum.*³

Se della presenza di ebrei nella città fino alla loro definitiva espulsione dal Regno, vi è diretto riscontro in diversi atti notarili,⁴ circa la presenza dei neofiti – termine peraltro variamente interpretato nella Puglia dei secoli XV e XVI⁵ – un riferimento indiretto si ha anche in una Significatoria del 1505, in cui il sostituto doganiere di Giovinazzo Antonio Vallone dichiara di aver sostenuto la spesa di «ducati XIII tarenis IIIIor grana novem solutis pro certis expensis pro inquisitione neophido-

³ Biblioteca Nazionale Napoli (BNNa), fondo S. Martino, ms. 775, *Copie de Privilegi e Grazie della Città di Giovenazzo*, f. 34. L'originale del privilegio è al momento irreperibile; oltre questa, è segnalata un'altra copia autenticata in possesso del dr. Giovanni Pansini ed edita in appendice a M. Bonserio, *Le conclusioni decurionali dell'Universitas di Giovinazzo*, Levante, Giovinazzo 1994, 220-229, che si differenzia da quella di Napoli nella forma di alcuni vocaboli e che, presentando l'intitolazione ad ogni capo, per il nostro riporta: «Cap. XXII - Che li mercanti tornano a stantiare in Giovenazzo». La datazione della concessione del privilegio al 1494, marzo 16, che appare in entrambe le copie, è da considerarsi errata poiché in quell'anno era re Alfonso II e non Federico. La data esatta è 1498, marzo 24, Andria, come si rileva da un estratto del privilegio inserito nella pergamena n. 504 del fondo Capitolo dell'Archivio Diocesano di Giovinazzo (= ADG).

⁴ Per ogni riferimento documentario, cf. de Ceglia, "Presenza di ebrei". Per l'analisi di un caso in particolare, si veda ivi quello dell'ebreo Vitale di Mastro Joseph, già residente a Giovinazzo, il quale dopo l'espulsione degli ebrei dal Meridione del 1541, si trasferì a Recanati, territorio dello Stato Pontificio; S. Simonshon, *The Apostolic See and the Jews. Documents: 1539-1545*, Pontifical Institute of Medieval Studies, Toronto 1990, 2238, n. 2058.

⁵ È stato osservato, infatti, che dopo le conversioni forzate dei primi del XIV secolo, in Puglia, le definizioni di "neofiti" e "mercanti" divennero interscambiabili, tanto da diventare sinonimi; cf. Vitale, "Un particolare ignorato"; Id., *Trani dagli Angioini*, 315-316, 558-564; V. Bonazzoli, "Gli ebrei del regno di Napoli all'epoca della loro espulsione. Il parte: Il periodo spagnolo (1501-1541)", *Archivio Storico Italiano* 139 (1981) 203.

rum»,⁶ senza tuttavia riportare alcun dato relativo al censimento effettuato.⁷

Un privilegio inedito, casualmente ritrovato, concesso all'*Universitas* di Giovinazzo dalla regina Giovanna III nel 1507, conferma ora la presenza di cristiani novelli in Giovinazzo agli inizi del Cinquecento. Il documento, pergameneo (fig. 1), faceva da coperta al protocollo notarile dell'anno 1791 di Francesco Antonio Manzari, notaio rogante dal 1757 al 1797 sulla piazza di Giovinazzo.⁸ Il rinvenimento si colloca nella generale dispersione dell'archivio dell'*Universitas* di Giovinazzo, di cui diversi documenti dei secoli XVI-XX risultano oggi presso privati, per volontà degli stessi amministratori o per indebite appropriazioni.⁹

Dovevano far parte, in primo luogo, dell'antico archivio comunale, proprio i privilegi concessi all'*Universitas* dai sovrani, usualmente tra-

⁶ Archivio di Stato Napoli (ASNa), *Significatorie dei relevi*, b. 11, I, c. 25r. L'inquisizione, o ricerca, dei neofiti, riguardava i profughi dalla Sicilia, perché Ferdinando il Cattolico voleva conoscere la loro situazione economica ed estendere al Vicereame la giurisdizione dell'Inquisizione generale di Spagna, provvedimento quest'ultimo mai reso esecutivo; cf. N. Ferorelli, *Gli ebrei nell'Italia meridionale dall'età romana al secolo XVIII*, Il vessillo israelitico, Torino 1915, 192-195, 201-202, 209-212; Bonazzoli, "Gli ebrei", 183.

⁷ In aggiunta a questa fonte, solo il cognome «de Israel» o i nomi Moyses e Sabbatina, riscontrati in alcuni atti di battesimo, lasciano ipotizzare l'origine ebraica di alcuni cittadini di Giovinazzo (cf. de Ceglia, "Presenza di ebrei", 43-44).

⁸ Archivio di Stato di Bari (ASBa), piazza di Giovinazzo, sk. 28, voll. 492-532.

⁹ La documentazione attualmente conservata nell'Archivio Storico Comunale inizia con i registri delle deliberazioni decurionali del 1784. Da una certificazione rilasciata dai sindaci nel 1801, si rileva che «nelle passate emergenze dello Stato del 1799 per li saccheggi che vi furono in questa città, fra l'altro fu saccheggiato l'archivio di questa cancelleria di questa istessa città, ove esistevano i libri e registri delle antiche e recenti conclusioni ... Quali libri dispersi non si sono indotti a recuperare» (Archivio Diocesano Molfetta, fondo Curia Vescovile, *Acta diversa*, b. 430, fasc. 199, *Attestazione dei Sindaci di Giovinazzo circa la nobiltà dei sigg. Chiurlia, a. 1801*); si vedano anche G. Mazzatinti, *Gli archivi della storia d'Italia*, I, Cappelli, Rocca S. Casciano 1897, 259; G. Praitano, *Gli archivi di Terra di Bari*, Lella & Casini, Bari 1910, 144-145. Circa l'antico archivio comunale, la sua sede e il suo stato di conservazione tra i secoli XVI e XVIII, cf. Bonserio, *Le conclusioni*, 64, 70, 101, 149, 163-164; ASNa, fondo Volpicella, b. 1, fasc. s.n., *Numerazione dei fuochi della città di Giovinazzo, a. 1533-1663* [B]; ADG, *Archivio Capitolare*, documenti cartacei sec. XVI, fald. 2, fasc. 7, doc. 380b; ASBa, piazza di Giovinazzo, sk. 18, not. G. B. Cianciola, vol. 322, f. 342v-344r, atto del 9 novembre 1724.

scritti in copia nei cosiddetti Libri rossi.¹⁰ Nel manoscritto n. 775 del fondo S. Martino della Biblioteca Nazionale di Napoli, già erroneamente identificato come “Libro rosso” della città di Giovinazzo da Luigi Volpicella prima¹¹ e da Barbara Sesse Tateo poi¹² ma che contiene solo le trascrizioni di otto privilegi sovrani (1428-1519), di quattro concessioni da parte del feudatario della città (1523-1541) e di alcune disposizioni relative all’elezione degli ufficiali della città datate 1584, non è comunque riportato il privilegio del 1507, di cui si pubblica l’edizione integrale qui in appendice.¹³

Il privilegio contiene nove suppliche, in lingua volgare,¹⁴ indirizzate dalla città alla regina, che consentono di meglio delineare la situazione socio-economica di Giovinazzo agli inizi del Cinquecento. Prima tuttavia di analizzare le sezioni relative ai rapporti della città con ebrei

¹⁰ Sui Libri rossi di Puglia, cf. B. Sesse Tateo, “I libri rossi di Puglia: una prima indagine”, in F. Magistrale (a c.), *I protocolli notarili tra medioevo ed età moderna. Storia istituzionale e giuridica, tipologia, strumenti per la ricerca*. Atti del convegno (Brindisi 12-13 novembre 1992), Archivi per la storia VI, Firenze 1993, 263-271; F. Quarto, *Le antiche scritture di Bari*, Centro Studi Nicolaiani, Bari 2009, 50-99.

¹¹ L. Volpicella, *Bibliografia storica della provincia di Terra di Bari*, Tip. dell’Accademia reale delle scienze, Napoli 1884, 457, n. 1432. Tale affermazione veniva già messa in dubbio da Eustachio Rogadeo, il quale ipotizzò che il manoscritto fosse allegato agli atti di una «causa o tra l’Università di Giovinazzo e quella di Molfetta o fra l’Università di Giovinazzo e il Principe di Molfetta suo padrone per l’esazione dei diritti di tale città pretesi dalla Duchessa sua Signora. La detta causa si deve svolgere dopo o durante l’anno 1591» (Biblioteca Comunale Bitonto, fondo Rogadeo, ms. A 24, f. 255). L’ipotesi del Rogadeo è confermata dal fatto che la successiva unità (ms. 776) del fondo S. Martino in BNNA, è copia parziale del contenzioso discusso nel 1591 dinanzi alla Sacra Regia Udienza tra l’*Universitas* di Giovinazzo e l’erario di don Ferrante II Gonzaga Principe di Molfetta e Signore di Giovinazzo. Per ulteriori approfondimenti in merito vedasi D. Magrone, *Libro rosso dell’Università di Molfetta*, III, Vecchi, Trani 1905, 83.

¹² Sesse Tateo, “I libri rossi”, 269.

¹³ Cf. Appendice documentaria, doc. 2. Per altri privilegi e grazie concessi alla città di Giovinazzo e non compresi nel così detto Libro Rosso cf. L. Paglia, *Istorie della città di Giovenazzo*, Napoli 1700, 69, 128, 131, 143-145, 151-152, 153, 166, 168-173, 186, 206-207, 224-225, 239.

¹⁴ Sono invece in latino tutte le altre parti del documento (l’*intitulatio*, secondo la formula ceterata, l’*inscriptio*, la *narratio*, i *placet*, e relativa *sanctio*, la *dispositio*, la *datatio* e la *roboratio*).

e neofiti, sarà utile una sintetica descrizione anche delle altre richieste, che furono tutte approvate.¹⁵

Con la prima richiesta, molto generica, dopo aver inquadrato le vicende appena avvenute nel Regno e in Terra di Bari, la città chiedeva conferma di tutti i privilegi concessi dai precedenti sovrani e, soprattutto, quelli relativi alla dogana.¹⁶ La regina acconsentì a patto che i rispettivi privilegi e concessioni fossero già in possesso dell'*Universitas*. Manifestate poi le proprie precarie condizioni economiche, dovute alle ultime guerre, l'*Universitas* chiedeva l'esonero dal pagamento di quanto dovuto al Capitano di nomina regia e, contestualmente, l'abolizione dell'eventuale nomina dell'Assessore, figura peraltro mai attestata in città. In terzo luogo, la città chiedeva l'annullamento dei debiti pendenti nei confronti degli ebrei; mentre al capo successivo, segnalando la presenza di Baldassarre de Barisano, mercante neofita, chiedeva a suo favore benevolenza ed esenzione da ogni molestia. La quinta supplica è una richiesta di grazia per tale Cola di mastro Fumayo, il quale, reo di aver accoltellato un certo Muzuriello Spinello, era già stato da quest'ultimo perdonato, grazie all'intercessione di commissari regi e di alcuni cittadini. Nella sesta supplica si chiede di poter disporre liberamente delle chiavi della città in tempo di pace. Con la settima istanza si chiedeva di continuare a detenere il diritto di appaltare l'*iquognonatura*, ossia la taratura delle botti.¹⁷ Con l'ottava si domandava che l'ufficiale di nomina regia fosse persona di integra condotta. Con l'ultima istanza si chiedeva infine alla regina di voler procrastinare al successivo Natale il pagamento di quanto dovuto a fronte della richiesta di grazie: una cifra che l'*Universitas* quantificava in duecentosessanta ducati.

Al termine delle suppliche, la regina, invitando all'osservanza delle disposizioni con le quali si chiude ogni richiesta, ordinava a tutti gli ufficiali regi, a tutte le *universitates* e a tutti i suoi sudditi di osservare e far osservare la forma dei capitoli e delle relative volontà regie a vantaggio dell'*Universitas* e degli uomini di Giovinazzo. Dopo la formale

¹⁵ La risposta del sovrano alle richieste di grazia poteva infatti essere, com'è noto, affermativa, negativa, conservativa o interlocutoria; cf. B. Ferrante, "Gli statuti", 144; C. Colafemmina, "La tutela dei giudei nel regno di Napoli nei 'Capitoli' dei sovrani aragonesi", *Studi Storici Meridionali* 7 (1987) 298.

¹⁶ Il precedente privilegio *De immunitate dohanarum et passuum*, concesso a Giovinazzo nel 1464, è stato edito in Bonserio, *Le conclusioni*, 216-217.

¹⁷ Sul termine, su cui già E. Forcellini, *Lexicon totius latinitatis*, I, Typis Seminarii, Patavii, 1864, 782; si veda S. Battaglia, *Grande dizionario della lingua italiana*, III, UTET, Torino, 1964, 267 (*cogno*) e 550 (*congno*).

indicazione dell'ammenda di mille ducati per i trasgressori, il documento si chiude con la *datatio* (3 agosto 1507) e la *roboratio in extensum* «Reina Iohanna».

Per quanto riguarda la contestualizzazione del documento, va ricordato come, nel maggio del 1507, il viceré Consalvo de Cordova avesse lasciato Napoli e, in attesa del suo successore Giovanni di Ripacorsa, tra giugno e novembre dello stesso anno luogotenente generale del Regno fosse stata Giovanna d'Aragona, sorella di Ferdinando il Cattolico.¹⁸ Giovanna era già stata regina di Napoli dal 1477, anno del suo matrimonio con Ferdinando/Ferrante I d'Aragona, fino al 1494; e della corte aragonese di Napoli condivise forse l'atteggiamento di relativa benevolenza nei confronti degli ebrei, attestato anche dall'accoglimento, come vedremo, dell'istanza a favore dei cristiani novelli di Giovinazzo.¹⁹ La politica spagnola nei confronti degli ebrei e dei neofiti andava invece, in quello stesso periodo, in tutt'altra direzione: sebbene nel 1504 non si fosse dato corso all'espulsione degli ebrei dal Regno di Napoli, intenzione del sovrano era sempre quella di allontanarli e di introdurre l'inquisizione spagnola.²⁰ Per accattivarsi la simpatia dei suoi nuovi sudditi, il 30 gennaio 1507 il sovrano aveva accolto le richieste delle province del Viceregno, intese ad ottenere che fossero annullati i debiti contratti con gli ebrei fino al 1496 e che agli stessi non fossero concessi privilegi.²¹

Dopo queste richieste del vertice, al Re giunsero istanze simili anche dalle basi, ossia dalle *universitates*. La terza supplica dei giovinazzesi era, infatti, volta ad ottenere l'annullamento dei rogiti con cui essi avevano contratto con gli ebrei debiti a usura, con incremento sempre crescente dei relativi interessi.²² Nella stessa supplica è precisato che

¹⁸ A. Scandone, "Le tristi regine di Napoli Giovanna III e Giovanna IV d'Aragona", *Archivio Storico per le Province Napoletane* 15 (1929) 114.

¹⁹ Sull'atteggiamento favorevole dei sovrani aragonesi cf. Bonazzoli, "Gli ebrei", 186, 189; Vitale, *Trani dagli Angioini*, 569; Ferrante, "Gli statuti"; Colafemmina, "La tutela dei giudei".

²⁰ C. Colafemmina, "Gli ebrei in Puglia sotto Ferdinando il cattolico (1503-1516)", in G. Lacerenza (a c.), *1510/2010: Cinquecentenario dell'espulsione degli ebrei dall'Italia meridionale*. Atti del convegno internazionale (Napoli, 22 Novembre 2010), Centro di Studi Ebraici - Università "L'Orientale", Napoli 2013, 22.

²¹ Bonazzoli, "Gli ebrei", 185; Colafemmina, "Gli ebrei in Puglia", 24.

²² Il tasso di interesse applicato dagli ebrei poteva oscillare tra il 30 e il 45%: F. Carabellese, *La Puglia nel secolo XV da fonti inedite*, I, Vecchi, Trani 1901, 58; Fero-

tali debiti erano «stati contracti da tredici anni indietro», ossia negli anni in cui da Trani gli ebrei ed i cristiani novelli erano fuggiti a causa dei saccheggi e delle persecuzioni.²³ La richiesta fu accolta dalla regina con la formula interlocutoria «Reginalis maiestas, oportune providebit».²⁴ Pur accontentando i suoi sudditi, quindi, Giovanna non volendo ledere i diritti già riconosciuti agli ebrei, scrive che avrebbe provveduto in maniera opportuna, sebbene non sia esplicitata la forma di intervento che sarebbe stata adottata. Quanto, tuttavia, fosse ancora favorevole agli ebrei l'atteggiamento dei sovrani aragonesi, è riscontrabile dalle formule di approvazione delle suppliche di contenuto simile comprese nei capitoli concessi ad altre *Universitates* della Terra di Bari²⁵ e a

relli, *Gli ebrei*, 136; G. Summo, *Gli ebrei in Puglia dall'XI al XVI secolo*, Cressati, Bari 1939, 62; de Santis, "Un diploma", 389.

²³ Vitale, *Trani dagli Angioini*, 313-316.

²⁴ Identica è la forma del *Placet* apposto dalla stessa regina, otto giorni prima, a una supplica della stessa natura, ma più dettagliata, rivolta dall'*Universitas* di Molfetta: «Item dicta Universita fa intendere a Sua Serenissima Maesta che li Iudei in le guerre passate si fecero fare cauthete de quanto doveano havere da christiani, dopo la maggior parte de quelli se ne parte de quelli se ne sono absentis extra regnum et in Turchia et alcuni restati in regno quali debiti sono venuti da usura in usura, per cio supplica a V. M. serenissima se degna ordinare che, tanto quelli restati in regno, quanto quelli absentis da fuora, venissero o mandassero in dicta Citta per l'exacioni de dicti denari, che non s'havessero da exigere per esserni tucti ad usura, como e decto, perche quelli sono in regno exigendoli se ne andriano dopo como l'altri et li poveri debitori resteriano ruinati et disfacti. Reginalis Maiestas providebit oportune» (Magrone, *Libro rosso*, III, 115).

²⁵ Summo, *Gli ebrei*, 107-109. Per Molfetta, vedasi l'ultimo capo del privilegio concesso da re Carlo VIII il 9 aprile 1495; il IX capo dei capitoli concessi nel 1497 da re Federico I d'Aragona e il III capo dei capitoli concessi dalla regina Giovanna il 26 luglio 1507 in de Santis, "Un diploma", 413; Magrone, *Libro rosso*, II, Vecchi, Trani 1905, 268-269. Per Bari, il XVII capo del privilegio concesso da Federico I d'Aragona il 9 dicembre 1499 in V.A. Melchiorre (a. c.), *Il Libro Rosso di Bari*, Ad-da, Bari 1993, 117-118. Per Bitonto, il capo I del privilegio concesso da Federico I d'Aragona il 31 ottobre 1499 in D.A. De Capua (a. c.), *Libro rosso della Università di Bitonto (1265-1559)*, I, Liantonio, Palo del Colle 1987, 394). Per Barletta, le Suppliche approvate da re Carlo VIII di Francia il 2 aprile 1495 in S. Loffredo, *Storia della città di Barletta*, II, Vecchi Trani 1893, 493. Per Trani, il capo XXVI dei capitoli concessi all'Università di Trani dal Governo veneto il 18 gennaio 1498 e il capo VIII del privilegio concesso da re Ferdinando il 15 giugno 1509 in G. Ciof-

singoli cittadini ebrei e neofiti ivi residenti tra la fine del Quattrocento e i primi decenni del Cinquecento.²⁶

Simile a quella di Giovinazzo è la supplica, anch'essa inedita, rivolta nel 1502 dall'*Universitas* di Bisceglie a Fernando de Cordoba, luogotenente generale del Re di Spagna per le terre di Puglia e Calabria.²⁷ Al quarto capitolo l'*Universitas* di Bisceglie, infatti, chiedeva la sospensione della scadenza delle obbligazioni contratte con i mercanti forestieri Spannocchi e Spinola e alcuni «christiani novelli» dei quali non è riportato il nome.²⁸ Anche in questo caso la risposta non è concisa, ma al «Placet» segue l'ordine di rifarsi a una precedente disposizione che garantiva i diritti dei debitori.²⁹

Ben nota era, in epoca aragonese, l'ostilità dei biscegliesi nei confronti di ebrei e neofiti, tanto che del 1463 è una richiesta dell'*Universitas* al suo signore, il duca Francesco del Balzo, intesa a ottenere che essi non prendessero dimora in città. Benché l'istanza non ricevesse alcun *placet*, sembra che nessun ebreo abbia avuto residenza in quella città prima del periodo viceregnale.³⁰ L'atteggiamento nei confronti dei

fari, M. Schiralli (a c.), *Il Libro Rosso dell'Università di Trani*, Centro Studi Nicolaiani, Bari 1995, 297-298, 306.

²⁶ Per le petizioni rivolte da cittadini ebrei della Terra di Bari, si rimanda ai vari documenti pubblicati in C. Colafemmina, *Documenti per la storia degli ebrei in Puglia nell'Archivio di Stato di Napoli*, Messaggi, Cassano delle Murge 2009; Id., "Documenti. Andria, Barletta, Bisceglie, Corato, Molfetta, Trani", in M.P. Mascolo (a c.), *Ebrei a Trani. Fonti documentarie*, CeRDEM, Bari 2013, 83-386; M.P. Mascolo, "Fonti ebraiche e documenti sulla presenza ebraica in Puglia", in M.P. Mascolo, M.C. Nardella (a c.), *Archivi per la storia degli ebrei in Puglia*, CeRDEM, Bari 2014, 17-497.

²⁷ Cf. Appendice documentaria, doc. 1.

²⁸ È ipotizzabile che i cristiani novelli menzionati in questo privilegio altro non fossero che procuratori degli Spannocchi e degli Spinola; cf. Carabellese, *La Puglia*, I, 227; D. de Ceglia, "Nuovi documenti sugli Ebrei a Putignano, a Molfetta e a Rutigliano nei secoli XV e XVI", *Sefer yuhasin* 28 (2012) 30-31.

²⁹ Per i precedenti privilegi di sgravio concessi alla città di Bisceglie, cf. V. Baldini, *Bisceglie tra i secoli XVI e XVI. I più antichi documenti della biblioteca comunale Pompeo Sarnelli*, Milella, Bari 2004, 45-72, 77-87, 90-93.

³⁰ Id., 49-51; C. Colafemmina, *Ebrei e cristiani novelli in Puglia. Le comunità minori*, Tipografia Meridionale, Bari 1991, 103-105. Bisceglie non figura nei registri dei Percettori di Terra di Bari per l'esazione per fuochi ebraici dal 1507 (ASNa, *Sommatoria, Tesorieri e Percettori*, vol. 5385) al 1521 (Id., vol. 5387), sui quali cf. Colafemmina, *Ebrei e cristiani*, 87, 97; Id., "Documenti. Andria", 283.

neofiti era invece più tollerante nelle altre città della costa, vicine a Bisceglie.³¹

Come si è visto nella quarta supplica del privilegio del 1507, a Giovinazzo risiedeva da diversi anni, insieme alla sua famiglia, il neofita Baldassarre de Barisano, descritto come uomo di morigerata e onesta condotta, dedito agli uffici religiosi e buon cristiano, povero e mendico per quanto aveva patito nella città di Trani, dalla quale proveniva.³² Il nome del de Barisano, insieme a quello dei mercanti de Agello, de Zardullo, de Boctunis ed altri, compare dalla seconda metà del XV secolo fra quelli dei neofiti che sovvenzionarono anche il re e la corte e che si costituirono in società affiancata da altre compagnie minori.³³ Torna quindi facile comprendere perché Baldassarre de Barisano, che si era sempre prodigato affinché la città di Giovinazzo, che lo aveva benevolmente accolto, non rimanesse priva di grano, orzo ed altri cereali, quando fu personalmente impossibilitato a fornirne si attivò perché altri commercianti garantissero alla città i necessari approvvigionamenti.³⁴ Per l'interessamento mostrato da Baldassarre nei confronti della

³¹ Con l'eccezione di Trani, dalla quale essi erano stati espulsi nel 1495. Per Molfetta vedasi i capitoli concessi nel 1501 da Fernando de Cordoba in Magrone, *Libro rosso*, III, 103-104. Per Barletta vedasi l'istanza rivolta dall'*Universitas* per i germani neofiti Giovanni e Maria nel privilegio di re Carlo VIII del 2 aprile 1495 in Loffredo, *Storia della città*, 502.

³² Del tutto simile a quella di Giovinazzo è l'istanza rivolta dall'*Universitas* di Molfetta nel 1495 per i cristiani novelli del luogo: «Item se supplica a la predicta maestà che essendo in questa Cita doi casati de cristiani novelli, cio è casa de Agello et casa de Boctuni cum tucte loro famiglia, persone et nepoti, quale teneno case et possessione in dicta Cita et per quello da nui sono stati tractati in loco de cittadini, in la quale Cita per la loro securita fanno dimora una con le loro robbe, piaccia ad vostra Maesta ... possano stare in dicta cita securi et fare mercancie et non permecta li sia dato impaccio da persona alcuna, acteso li loro boni portamenti et che sono mercanti, li quali fanno multo ad proposito de dicta Cita. *Placet Regie Maiestati*» (de Santis, "Un diploma", 412).

³³ Vitale, *Trani dagli Angioini*, 549-550; C. Colafemmina, "Documenti per la storia degli Ebrei in Puglia e nel mezzogiorno nella Biblioteca Comunale di Bitonto", *Sefer yuhasin* 9 (1993) 36, doc. n. 79.

³⁴ Pur non essendo esplicitata la provenienza dei mercanti che approvvigionavano di cereali e di altri beni la città di Giovinazzo, considerato l'antico rapporto societario tra i tranesi de Barisano e de Agello, che dopo il 1495 si portarono i primi in Giovinazzo e i secondi in Barletta (cf. *infra*), si può presumere che alla concessione del privilegio del 1507 seguì la «lettera dell'Università di Giovinazzo per la

città, l'*Universitas* di Giovinazzo chiese a suo favore benevolenza ed esenzione da ogni molestia, anche da quella di “altri” commissari che avessero voluto indagare sulla sua condizione di cristiano novello. Anche nell’approvare questa supplica, la regina Giovanna arricchisce il suo *Placet* di giustificazioni giuridiche: «*Placet quo ad eaque ad reginalem maiestatem et eius iurisdictionem pertinent et spectant*».

Dal testo di questa supplica si deduce che, probabilmente, nell'*inquisitio* del 1505 Baldassarre dovette essere stato già molestato con indagini a suo carico, miranti a provare la conversione della sua famiglia, secondo quanto previsto dalla normativa spagnola, che proprio nel 1504 il re aveva inteso estendere al vicereame.³⁵ Era infatti previsto che potessero restare nel Regno solo i convertiti da almeno quattro generazioni; l'*Universitas* di Giovinazzo dichiarò quindi essere Baldassarre e la sua famiglia cristiani novelli da più di quattrocento anni, ma probabilmente solo per interesse, dal momento che la sua presenza era necessaria per assicurare equilibrio economico alla città.³⁶ In quel periodo infatti rimuovere i prestatori di denaro, ebrei o neofiti che fossero, sarebbe stato lesivo per gli interessi locali.³⁷ Che alcuni neofiti avessero rapporti creditizi con abitanti di Giovinazzo è confermato da un atto nota-

quale dichiara che li cittadini di Barletta son franchi in Giovenazzo, a di 24 agosto 1507» della quale non resta che questo transunto in *Inventarium litterarum et provisionum magnifice Universitatis Terre Baroli*, [1603] (Biblioteca Comunale S. Loffredo Barletta, ms. I 76, f. 75).

³⁵ Bonazzoli, “Gli ebrei”, 197.

³⁶ L’attestazione di un’antica conversione, per giustificare la presenza in città di cristiani novelli utili a fini economici e commerciali, appare anche nella nona supplica rivolta a Giovanna dall’*Universitas* di Barletta, sempre nel 1507: «Item, se supplica Vostra Clementissima Maesta se digne acteso Terra de Barlecta sono alcuni mercanti citatini de epsa da tricento anni et più in qua che ànno perseverato in lo Baptismo Cristiano et sono utili in le Doane de Vostra Maestà et anco in lo negoziare de epsa Terra, assicurarli come per quello è stato fatto ad quelli sono in Napoli. *Vivant catholice et bene tractabuntur*» (Loffredo, *Storia della città*, 521).

³⁷ P.A. Mazur, “Un’alleanza ambigua: i nuovi cristiani, il viceré e la costruzione del dominio spagnolo a Napoli”, in Lacerenza (a c.), *1510/2010*, 117. L’interesse dell’*Universitas* di Giovinazzo a mantenere rapporti con prestatori ebrei, è ancora attestato in un atto del 1538 con cui si contraeva un debito con l’ebreo mastro Vitale per pagare le truppe: cf. C. Colafemmina, G. Dibenedetto (a c.), *Gli ebrei in Terra di Bari durante il Vicereame spagnolo*, Grafisystem, Bari 2003, 163, n. 16.

rile ivi rogato il 13 maggio 1499.³⁸ In esso le parti sono i tranesi residenti in Giovinazzo «Principallus de Zardullo et Talianus de Barisano de civitate Trani, habitatores civitatis Iovenacii», che agivano proprio contro «Baldassar de Barisano de eodem Trano, civis Iovenacii» procuratore di «Paulucii de Agello de dicta civitate Trani, commorantis ad presens in terra Baroli».³⁹ Sebbene l'atto non specifichi trattarsi di mercanti neofiti, questa loro condizione era già attestata quando risiedevano in Trani, da dove proprio per questo motivo furono espulsi nel 1495.⁴⁰ È sicuramente per questo motivo che Baldassarre de Barisano nel privilegio del 1507 è definito «povero et mendico», come forse doveva essere anche Taliano che si presume appartenesse alla stessa famiglia. Nella pergamena del 1499, infatti, Taliano de Barisano e Princivallo de Zardullo, dichiarano

se ipsos esse debitores supradicto Paulucio de Agello in certis pecuniarum quantitibus ex pluribus et diversis causis, consequendis a diversis hominibus Iovenacii, et non habentes dicti Principallus et Talianus, ut dixerunt pecuniam pro manibus numeratam, nec bona vendenda, unde potuisset satisfieri eidem Paulucio

³⁸ Archivio Diocesano Barletta (ADB), pergamena n. 1439, parzialmente edita in S. Santeramo (a c.), *Codice diplomatico barlettano*, IV, Dellisanti, Barletta 1962, 206-207, n. 280.

³⁹ Sulla presenza ebraica a Barletta, importante centro commerciale nel secolo XVI, non è mai stato pubblicato un saggio specifico; un accenno è in C. Colafemmina, "Le giudecche di Bari, Conversano e Barletta alla fine del XV secolo", *La Rassegna Mensile d'Israel* 44 (1978) 619-629; alcuni documenti sono editi in Id., *Documenti per la storia degli ebrei in Puglia nell'Archivio di Stato di Napoli*, Messaggi, Cassano delle Murge 2009; Id., "Documenti. Andria", 85-365; Mascolo, "Fonti ebraiche".

⁴⁰ Circa la presenza in Trani di queste famiglie, cf. Vitale, *Trani dagli Angioini*, 560-567. In particolare, per i de Barisano si veda Carabellese, *La Puglia*, I, 221; per l'attività commerciale di Princivallo de Zardullo svolta prima della sua espulsione da Trani, vedasi l'atto del 5 dicembre 1474 del notaio Pascarello de Tauris di Bitonto (parzialmente edito in Carabellese, *La Puglia*, I, 84), nonché quanto riportato in Vitale, *Trani dagli Angioini*, 496; per i de Agello e i de Boctunis, Id., 45, 221. Sull'espulsione di queste famiglie da Trani e l'incameramento dei loro beni, cf. il capo IV e V dei capitoli concessi all'Università di Trani dal Governo veneto il 18 gennaio 1498 in Cioffari - Schiralli, *Il Libro Rosso*, 392; Vitale, *Trani dagli Angioini*, 314-316, 343, 558, 562; 558, 562, 770-771, doc. LXXXI; Colafemmina, "Documenti. Andria", 267, n. 239.

e confermando le proprie precarie condizioni economiche,⁴¹ consegnano a Baldassarre due atti notarili, titoli dei crediti da essi vantati nei confronti di Florio de Boctunis di Trani.⁴² Considerato quanto viene scritto circa le conversioni degli ebrei, a volte solo formali,⁴³ di questo atto si è ritenuto opportuno analizzare anche l'inedito escatocollo dal quale risulta che i contraenti Taliano de Barisano e Princivallo de Zardullo, quali attori dell'azione giuridica, prestarono giuramento sui Vangeli, *modus* che caratterizzava il giuramento dei cristiani.⁴⁴

Prova dell'acquisita e ormai comprovata fede cristiana di Baldassarre, invece, potrebbe essere il fatto che ben due giovinazzesi lo scelsero come padrino di battesimo dei propri figli. Tanto si rileva dal I° Libro dei battesimi della Cattedrale di Giovinazzo, stilato per mano di don Giovannello Sasso, lo stesso presbitero che nel 1504 aveva riservato agli ebrei l'epiteto «cani»⁴⁵ e che nel battesimo di «Agostinus Petrus Peregrinus filius Ioannis de Trano», amministrato in Cattedrale lunedì 3 settembre 1509, risulta essere padrino, unitamente a Baldassarre e a tale Cristoforo di Noia.⁴⁶

⁴¹ Sulle loro condizioni economiche influi indubbiamente anche il saccheggio a suo tempo patito in Trani. Per accertare una eventuale loro proprietà di immobili, sono stati consultati tre apprezzi del Capitolo di Giovinazzo stilati tra XV e XVI secolo (in ADG, fondo Capitolo e Curia Vescovile, s.c.; voll. acefali e mutili; e in BNBa, fondo de Ninno, vol. 36, *Liber appretii ... 1509*, parzialmente edito in Carabellese, *La Puglia*, II, Vecchi, Trani 1907, 234-312), attraverso i quali si è potuto accertare che nessuno dei due risulta proprietario d'immobili confinanti con quelli del clero, che avevano invece ad essi adiacenti, tra il 1528 ed il 1540, immobili degli ebrei di Giovinazzo mastro Vitale di mastro Ioseph e Sabbatullo di Moyses (cf. de Ceglia, "Presenza di ebrei", 70-79).

⁴² Per l'origine ebraica dei de Boctunis, tra i mercanti più ricchi, cf. Vitale, *Trani dagli Angioini*, 416.

⁴³ Ferorelli, *Gli ebrei*, 194; Summo, *Gli ebrei*, 56.

⁴⁴ «Princivallus et Talianus coram nobis sponte ad Sancta Dei Evangelia per eos et verum quemque ipsorum corporaliter tactis scripturis, dicto Baldaxarri presenti et recipienti iuraverunt» (ADB, pergamena n. 1439). Vista la natura del contratto, Baldassarre non era tenuto a prestare giuramento (cf. A. Pratesi, *Genesi e forme del documento Medievale*, Jouvence, Roma 1999³, 58).

⁴⁵ de Ceglia, "Presenza di ebrei", 33.

⁴⁶ ADG, fondo Parrocchia Cattedrale, *Battesimi*, vol. I, f. 3; su cui cf. l'edizione tradotta in italiano: M. Bonserio (a c.), *Il I° libro dei battesimi della Cattedrale di Giovinazzo, 1508-1557*, Serigrafia Levante, Giovinazzo 2003, 5. La scelta del padrino dovè ricadere su Baldassarre per la comune provenienza dalla città di Trani.

Il 1° ottobre del 1509, Baldassarre compare ancora come padrino nel battesimo di «Macteus Gabriel filius Maructi Illirici».⁴⁷ Dopo il 1509 nessun altro documento dell'Archivio Diocesano attesta della presenza in Giovinazzo dei de Barisano e de Zardullo,⁴⁸ probabilmente perché, in osservanza della prammatica di espulsione dei neofiti del 22 novembre 1510, essi lasciarono il Vicereame⁴⁹ e non vi ritornarono anche quando tale facoltà fu concessa agli espulsi.⁵⁰

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Oltre ai registri parrocchiali, sono stati esaminati tutti i documenti cartacei e pergamenei datati tra il 1495 ed il 1511. Al fine di rilevare altre attività dei de Barisano e dei Zardullo in Terra di Bari, si potrebbe approfondire la ricerca sugli atti dei notai delle piazze attigue di Bari e Bitonto, importanti centri commerciali nel secolo XV, che conservano ancora protocolli di quel periodo.

⁴⁹ Al momento della partenza degli espulsi, diverse *Universitates* della Puglia, poiché responsabili dinanzi al fisco delle imposte su di esse gravanti per il numero di famiglie precedentemente censite, chiesero e ottennero dalla Real Camera della Sommaria lo sgravio fiscale per quei fuochi di ebrei e neofiti che avevano lasciato la città. Tale dato si può solo ipotizzare per Giovinazzo, poiché nei registri superstiti non vi è riscontro di richieste di sgravio. Altrettanto dicasi per i ricorsi presentati al Consiglio Collaterale dai cristiani novelli, i quali, non accettando di essere inclusi nella prammatica di espulsione, chiedevano licenza di restare nel vicereame; cf. Colafemmina, "Gli ebrei in Puglia", 28-31.

⁵⁰ Id., 32. Le famiglie de Agello e de Boctunis sopra menzionate, sfuggite anche alle successive espulsioni, nei secoli successivi continuano invece ad apparire nei documenti di diverse città della Puglia (cf. Vitale, *Trani dagli Angioini*, 543, 516).

APPENDICE DOCUMENTARIA

1. 1502 maggio 26, Atella.

Fernando Consalvo de Cordoba Luogotenente generale del re di Spagna per le terre di Puglia e Calabria, approva gli otto capitoli presentati dall'*Universitas* e dagli uomini della città di Bisceglie con i quali la città chiede tra l'altro di rimanere in perpetuo nel demanio regio, di avere conferma di tutti i privilegi posseduti, di mantenere i dazi già in uso, la sospensione della scadenza delle obbligazioni contratte con mercanti forestieri, di ritornare in possesso del bestiame sottratto, la sospensione della pena per alcuni delitti e lo sgravio dalle morosità pendenti.

Copia 1: Biblioteca Comunale "Pompeo Sarnelli" di Bisceglie, fondo manoscritti, *Raccolta di Statuti e disposizioni comunali dalla fine del 1400 al 1600*, I, (sec. XVI), ff. 110-111 (n.a.) [B].

Copia 2: Biblioteca Comunale "Pompeo Sarnelli" di Bisceglie, fondo manoscritti, *Raccolta di Statuti e disposizioni comunali dalla fine del 1400 al 1600*, II, (sec. XVII), ff. 1-11 (n.m.) [B].

Bibliografia: A. Gadaleta, "Gli statuti per il governo municipale della città di Bisceglie nel secolo XVI", *Rassegna pugliese di scienze lettere ed arti* 16 (1899) 264.

Il volume è in pessimo stato di conservazione, molte pagine si presentano restaurate con pezzi di carta comune applicati con colla vinilica perfino sul testo manoscritto. La prima sezione, disordinata in più parti, è stata ricostruita nel rispetto della numerazione antica dei fogli, ed ove mancante per abrasione o mutilazione, grazie ai *reclamantes* e a una collazione con il testo dei documenti della seconda sezione. Per quanto entrambe le copie siano acefale, quasi tutte le parti mancanti sono ricostruibili da reciproca integrazione. Del documento inedito è fatta solo menzione da A. Gadaleta, nota 1, peraltro omessa nell'*abstract* dello stesso, edito per i tipi di Vecchi, Trani 1902. Neppure l'integrazione al testo di Gadaleta (V. Valente, *Antichi statuti dell'università di Bisceglie*, Carmastro, Bisceglie 1985) fa menzione del privilegio, probabilmente a causa della errata impaginazione del manoscritto. La scrittura della prima copia, vergata con un *ductus* più posato, si presenta più chiara e accurata rispetto a quella della seconda copia, di altra mano e corsiva.

Capituli et gratie se domandano per la Università et homini de la citta de Bisceglie al illustrissimo signor Consalvo Fernando de Corduba Duca de Santo Angelo et Terra Nova, Capitano et locotenente generale in li ducati de Calabria et Puglia de le catholice maiestate Re et Regina de Hyspagnia.

1. In primis epsa Universita et homini supplicano che da parte loro maestate loro siano confirmati tutti loro privilegii, gratie, immunita, franchitie, capituli, consuetudine, et costumati et quelle mantenere, osservare et fare osservare secundo ditta universita ha tenuto, goduto, et posseduto dal tempo de la felice memoria del re Ferrando primo, re Alfonso secundo, et re Federico. *Placet illustrissimo et reverendissimo domino Locumtenenti confirmare pro ut fuerint in possessione seu quasi et in presentiarum existunt.*
2. Item epsa universita supplica vostra illustrissima signoria che se digne quella fare tenere et conservare omne futuro tempore in demanio. *Placet illustrissimo domino Locumtenenti generali ad beneplacitum catholicarum Maiestatum.*
3. Item epsa Universita supplica atteso lo territorio suo, e tanto poco et non capace ne bastante a loro bestiame et la maior parte et quasi tutto e arbostato et che tengo poco bestiame non e sufficiente immo ne pateno et per questo supplicano che ditto territorio non sia posto in dohana ma se lasse per usu loro et per essere poco como ancora per haver comodita per li vicini et ad loro sia concesso libero in modo et forma como teneno le citate di Trano et Molfetta. *Placet illustrissimo domino Locumtenenti quod servetur iuxta solitum et consuetum.*
4. Item la preditta Universita per li tempi indisposti et turbulentie passate se trova in debito et similiter li citatini di quella deveno dare ad mercanti forastieri, zioe alli Spannochii Spinoli et ad christiani novelli de diverse nature de contractationi et presertim de ferro al presente non bastariano pagare, supplica li sia concessa moratoria per dui anni fra li quali non possano essere constrecti ad pagare non obstante fossero per contracti puplici et privati obligati et che havessero renunziato in contractibus. *Placet illustrissimo domino Locumtenenti confirmare capitulum expeditum per magnificum nuncium de Campo dumodo quod idone caveant debitores.*
5. Item ditta Universita supplica vostra illustrissima signoria si degne restituere et fare restituere tutte bestiame depredate si per amici come per inimici in queste turbulentie, et presertim quello fo tolto per lo Illustrissimo signor don Petro de Acrima et tutte altre tolte per le geste de Vostra Illustrissima Signoria et per li convicini in lo territorio de Bisceglie come in altre terre et lochi quomodocumque et qualitercumque havessero venute in potere loro, et così ancora tutti presoni pigliati da po se principio la conquista de ditte provincie et presertim sei homini che sono in galea per forza che si degni farli liberare et farli gratia de quanto de sopra e ditto. *Placet illustrissimo domino Locumtenenti quod carcerati liberentur et animalia et bona que reperiuntur in esse restituantur patronis de Vigiliis.*

6. Item supplica che li siano remissi tutti delitti comissi quomodocumque et qualitercumque et si esset crimen lese maestatis si per ditta Università como per particolari citatini, et si quilli fossero aliquo timore vel causa fora di detta citta loro conceda che possano libere repatriare senza punitione alcuna et maxime Ludovico Spalluzia a gentil homo et bono citatino di detta citta. *Placet illustrissimo domino Locumtenenti quod concedatur indultus et remisio parte concordata et quod cives exules possint repatriare.*
7. Item supplica ditta Università che li sia remessi tutti residui de maritagio et fabbricha de Taranto et altri residui donati alle altre terre et citta, et anco la pena incursa per la retardata executione de li pagamenti fiscali. *Placet illustrissimo domino Locumtenenti excettis functionibus fiscalibus ordinariis et donativis.*
8. Item se supplica atteso lo offitio de mastro de atti di quella citta e stato et e de la Università de lo quale tene privilegio de li retro principi et maxime de la bona memoria del re Ferrando primo, che Vostra Illustrissima Signoria se degni confirmarli detto privilegio et che non sia molestata a la pocsessione de quello. *Placet illustrissimo domino Locumtenenti quod servetur dittum privilegium.*

Expedita fuerunt presentia capitula in terra Atelle, die XXVI mensis maii M.CCCC° secundo. Fernando de Corduba. Ioannes de Tufo dominus Locumtenens mandavit mihi Francisco Peron sol[vere] pro sigillo parvo tarenos tresdecim. Capitulum primo, capitulis de Bisceglie. Locus sigilli.

2. 1507 agosto 3, Napoli, Castel Capuano.

Giovanna III d'Aragona luogotenente generale del Viceregno di Napoli approva i nove capitoli presentati dall'*Universitas* e dagli uomini della città di Giovinazzo.

Originale: Archivio di Stato di Bari, *Atti notarili di Giovinazzo*, sk. 28, not. F.A. Manzari, prot. a. 1791, pergamena riutilizzata come copertina del volume.

Pergamena (40x50 mm circa) riutilizzata come coperta del volume degli atti rogati nel 1791 dal notaio della piazza di Giovinazzo Francesco Antonio Manzari (sk. 28, vol. 526), individuata nel giugno 2014, sottoposta a restauro presso il Laboratorio dell'Archivio di Stato di Bari. Sul verso della pergamena si legge: in alto a lato destro, di mano posteriore, e rovesciato rispetto al corpo del documento «Die XXI° mens(is) [...]embris p(r)i(me) ind(ictionis) Iuvenacio | 1503 p(re)ns p[ri]vilegiu(m) p(re)se(n)tatu(m) fuit in [nostra] | curia mag(nifi)co [... ..] d(omi)ni Petrucii de Marra | c(om)miss(arii) p(er) not(ari)um [...] de melficta |

substitut(um) p(ro)cu(rat)ore(m) nobili(um) c(on)civiu(m) Petri | Pauli de Elefante [...] Berardin(um) Marangi [...]ani p(er) [...] p(ro) civiu(m) Uni(versita)tis Iuvenatii [...] in vim [...] | [...] eodem p(ro) ipsis [...] | de la regina [Ioan]na | n(umer)o trigesimo septimo XXXVII | N[ov]um Inventarium n° 15»; più al centro in caratteri più grandi «n° 15»; al centro perpendicolarmente con caratteri marcati «Notar Francescantonio Manzari 1791»; sul lato sinistro «Privileggio della Dohana | di Giovenazzo».

Il diploma, eccetto l'*intitulatio*, peraltro acefala, in lettere maiuscole, è stilato in minuscola cancelleresca italiana accurata e regolare dal tracciato fluido e scorrevole, con inchiostro color senape scolorito; le cancellature nel corpo del documento sono dovute alle antiche piegature fatte per conservare il diploma ed a quelle per il suo riutilizzo come coperta. Il recto era incollato alla retroguardia del protocollo, e presenta gore di umidità che hanno dilavato gli inchiostri in più punti, e diffuse macchie brune. Sono evidenti i tagli netti per il riutilizzo come copertina, con asportazione di membrana ai quattro angoli. Nella parte mediana, perpendicolare alla scrittura si riscontrano i fori di ancoraggio delle corde della legatura. Nella plica di cm. 7, sono presenti al centro i fori del sigillo pendente perduto.

In lingua latina sono: l'*intitulatio*, l'*inscriptio*, i *placet*, la *dispositio* e la *roboratio*; il testo delle nove suppliche è in volgare. È stato possibile leggere il documento in alcune delle parti abrase con l'ausilio della lampada a ultravioletti.⁵¹

[Ioanna ...] Dei gratia regina Sicilie et Ierusalem etc., infanta Aragonum, princepsque Sulmonis etc. universis et singulis presentium seriem inspecturis tam presentibus quam futuris cum nuper maiestati nostre fuerunt exhib[ita ...] quedam capitula et supplicationes | [... univ]ersitatis et hominum civitatis nostre Iuvenatii provincie terre Bari quas et que vidimus et diligenter legimus illas et illa volentes subditorum nostrorum petitionibus benigne annuire [...] decretationes in fine unius cuiusque | [...] ac continuari iussimus quorum et quarum per omnia tenor sequitur et est talis: Capituli, gratie et immunitate quale se domandano da parte de la universita et homini de la cita de Iuvenazo per sindici deputati a la clementissima et serenissima signora regina Ioanna | [... padron]a et signora de dicta cita et homini de quella: In primis, se supplica devotamente ad sua maiesta da parte de dicta cita cum sit che la felice et bona memoria de re Fernando primo colendissimo, consorte de sua maiesta et d'altri retro passati Principi et Ri considerando la devastazione | [...] incendii et altre ruyne quale paterno et supportarno in la guerra del Principe de Tarento et de lo duca Io-

⁵¹ Si ringrazia la Direttrice dell'Archivio di Stato di Bari, Dott.ssa Eugenia Vantaggiato, e il personale dell'annesso Laboratorio di restauro per il celere lavoro di restauro del manoscritto, nonché gli archivisti Dott. Carmela de Santis, Grazia Maiorano e Michele Bonserio per la collaborazione prestata.

anni et de altri loro adherenti in qual tempo como ad Re clementissimo et liberalissimo a li soi vaxalli presertim illis qui bene et fideliter se gesserunt pro observatia fydei | [...] ser(enissima) corone multi et diversi privilegii, gracie, albarani et immunitate et capituli concesse ad questa cita et ad altri particolari et p[riv]ati citatini devoti semper de la serenissima casa de Aragona et signanter de sua c[llementissima] maiesta como nostra s[ignora ...] nova [...] per nostro beneficio et singulare | gratia ad nui de l'altri [ci.]eli per nostra serenissima signora in longo tempo decretata et concessa et nel felice advento del catholico signor re, le supradicte gratie forono gratis formaliter concesse et reformate, per lo che se supplica humilmente et devote ad sua clementissima maiesta quella se digne gratiose, benigne acceptare et confirmare | immo in quantum opus est de novo concedere tucte gratie et immunitates antedicte in li nostri supradicti privilegii confirmati et concessi et signanter la dohana de questa cita. *Placet reginali maiestati si et pro ut fuerunt et in presentiarum existunt in poxessione.* Item se supplica ad sua maiesta che attento nostra cita e povera | et exausta per le guerre passate de modo che con difficulta paga uncze vintequattro al capitaneo per suo salario et da poco tempo in qua nce havemo havuto lo assessore non obstante che nel tempo de la felice et bona memoria de re Fernando primo et altri successori, mai alcuno cenne foi | per tanto se supplica quella che de inceptis non ne habeamo più da tenere perche non se poria l'una et l'altra provisione pagare. *Placet reginali maiestati.* Item se supplica ad sua maiesta cum sit che multi et diversi citatini nostri se trovano inplexi et inlaqueati ad debiti de iudei i quali debiti de iudei sonno stati contracti | da tredici anni indrieto a loro usure et inextimabili dampni per quali hanno patuto et pateno de continuo pagando usura de usura et altri eccessivi dampni et pagamenti ad quella li piaccia et se digne supradicte scripture et instrumenti de iudei siano inrrite annullate et cassate acteso li eccessivi retardi | et hutile hanno havuti et extracto da ipsi. *Reginalis maiestas, oportune providebit.* Item se supplica ad sua maiesta clementissima attento uno nomine Baldaxar de Barisano per multi anni acceptato per nostro citatino el quale certe a benche cristiano novello se adomanda tantum sua vita fa tanto morigerata, honesta | et devota ad tucti officii religiosi et observantie de la Sancta Ecclesia et nostra fide che certo se po dire lui vivere da bono cristiano [...] sua famiglia, et abenche povero et mendico sia per lo saccheggio pattectoro in Trano, nihilominus mai per ipso ne per sua opera se commese cosa fora de lege ne | dal civile et politico vivere per che se supplica ad sua maiesta clementissima quella se digne farelo vivere et condurre sua vita una con nui in la cita attento che ipso poveromo serve a questa morigeratamente cum benevolentia de li citatini de essa cita, et quando alcuna volta se pate de grano orgio et altre cose pertinenti | a la grassa de dicta cita ed benche ipso el modo et faculta non habea compararle tamen

per sue lictere et sollicitudini non manca so[llicit]are et provocare li mercanti in Iuvenazo con dicte victuaglie de sorte che piu et diverse volte ad noi ne e stato multo profuguo et utile non cessando supplicare ad sua benigna | maiesta che reservandose el dicto Baldaxsaro et sua famiglia cum gratia de sua maiesta in Iuvenazo per nostro citatino lla se habia ad vivere pacifice et quiete senza impedimento et molestia alcuna daltri commissarii che nce venessero, quali commissari fossero delegati quomodocumque et qualitercumque | per intendere et investigare tal nome de cristiano novello, quale investigatione et intelligentia certo seria soperchio al dicto Baldaxsaro cum sit che ipso et li soi sonno stati boni et perfecti cristiani da quattrocento anni in qua per lo tempo arrieto non se recorda memoria in contrario lo che generasse | umbreza et suspicionem alcuna circa optima et perfecta fede como fa al presente se monstra et sen trova. *Placet quoad eaque ad reginalem maiestatem et eius iurisdictionem pertinent et spectant.* Item se supplica ad sua clementissima maiesta como in li tempi retropassati essendo la turbolentia et exagitatione de le | guerre ad eo quod sine lege unicumque licitum erit vivere viro nomine Cola de mastro Fumayo nostro concive per propria o altra sedata causa quale noi non sapemo ne potemo deponere et descrivere dette una cortellata ad uno nomine Muzuriello Spinello de questa sua cita et havendose per multi et varii citatini | recercato ponere silentio in questo tra loro bona et certa et oportuna concordia in pace per la gratia de Dio immortale questo erit exequito si per l'ordine et interpositione de li eccellenti signori commissari del catholico signore Re et de sua clementissima maiesta si ancora per la adiunctione et bona opera de multi | citatini como e dicto la causa e reducta in bono termine in pace et concordia non senza sua disfatione et ruyna de la sua propria persona et facultate ad eo che lo soprascripto Muzulo ha perdonato et rimisso omne iniuria et offensione fosse stata fatta in la sua persona per lo antedicto Cola se como, | consta et se demonstra per publico documento. Et certo se expone et supplica sua maiesta clementissima che de po facta dicta concordia la cita nce sta multo contenta resta solumodo havere la gratia di vostra serenissima maiesta et ordinare sia fatta gratia et remissione al predetto Cola de la antedicta offensione et sanguinis effusione | presertim cum pars adversa ut iam dictum est peperiri et nce concordata et satisfacta et in complimento non manca altro excepto lo vivo [...] de gratia de sua maiesta. *Placet reginali maiestati.* Item se supplica ad sua maiesta cum sit che la universita de Iuvenazo e stata in poxessione de le chiave de la porta | tempore p[reterito] et tenerle el suo homo deputato in quello officio per la commoda de lo uscir et de lo intrare in ditta cita in tucte le hore disposte et congrue piaccia a quella de grazia speciale concedere dicte chiave in dicto tempore pacis. *Placet reginali maiestati, si et pro ut fuerunt et in presentiarum existunt | in poxessione.* Item se supplica ad sua maiesta attento la universita

essere stata in poxessione de certa industria et servitu personale vulgariter nominata inquognonatura quale have per sua mercede grano uno per botte quello tale che la administra et adopera piaccia ad sua benigna maiesta concederle | attento la universita predicta essere stata de continuo in poxessione. *Placet reginali maiestati si et pro ut fuerunt et in presentiarum existunt in poxessione.* Item se supplica ad ad sua maiesta clementissima che li piaccia et se digne de spetiale gratia providere de uno ufficiale per lo anno futuro sia persona integra et iustificata | si como e lo solito de sua maiesta. *Placet reginali maiestati.* Item humiliter et devote se suplica ad quella se digne acceptare nostro presentato licet el presentato sia indegno ad tanta maiesta quello non ratione presentationis sed ratione devotionis presentantium quale presente ascende a la summa de ducati cento sexanta de moneta | da darse et assignarse effectualmente in nativitate Domini nostri Iesu Christi proxima ventura et de questo havemo data instructione a li nostri sindici destinati ad vostra clementissima maiesta che nomine totius universitatis possano cautelare la corte overo qualsevoglia altro de quella de dicta summa, supplicando como e detto de supra | se digne dicto dono de gratia acceptarelo quale ad vostra maiesta et nullo et ad nostra devotione e poco si la egesta e poverta nostra non nce inpedesse ad quello che lo nostro obbligo et continui benefici nce invitano ricercano et commandano. *Placet reginali maiestati.* Expedita fuerunt presentia capitula per serenissimam | dominam Reginam in Castello Capuani civitatis Neapoli ii° augusti m°ccccvii°. La triste reyna. Domina Regina, mandavit mihi Antonio Phiodo, Alfonsus Sanchez, Ioannes Ungarus rationalis. Quamobrem volentes quod preinserta Capitula et omnia et singula in eis contenta sine violatione serventur et exequantur iuxta nostras decretationes et responsiones in fine uniuscuiusque illorum insertas appositas et contentas tenore presentium de certa nostra scientia dicimus, committimus et mandamus officialibus omnibus et quibusvis universitatibus, hominibus et subditis nostris maioribus et minoribus quocumque nomine nuncupatis | officio et autoritate et potestate fungentibus constitutis et constituendis presentibus et futuris quatenus forma et tenore dictorum preinsertorum capitulorum per eos et unumquemque ipsorum servatis illum et illam dicte universitati et hominibus dicte civitatis Iuvenatii servent ad unguem et servari facere iuxta presentium | seriem et tenorem pleniorum et contrarium non facient per quanto gratiam nostram caram habeant et penam ducatorum mille cupiunt evitare in quorum fidem presentes fieri iubimus nostro sigillo munitas. Date in Castello Capuani civitatis Neapoli die iii° augusti m°ccccvii°. Reina Iohanna. |

Domna Regina mandavit mihi | Antonino Phiodos |
Guillelmus Saporta |




Fig. 1 – Privilegio di Giovinazzo, anno 1507 (Archivio di Stato di Bari, *Atti notarili di Giovinazzo*, sk. 28, not. F.A. Manzari, prot. a. 1791, pergamena riutilizzata come copertina del volume; su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali).